



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 15 marzo 2018

Commissione Consultiva Revisione Legale

L'applicazione dei principi di revisione ISA italia alle PMI: I principi generali

Dott.ssa Elisabetta Casella

**Procedure di analisi comparative –
ISA italia 520**



INDICE DEGLI ARGOMENTI

- ❑ **Introduzione**
- ❑ **Obiettivi**
- ❑ **Regole**
- ❑ **Linee guida**
- ❑ **Indagine sui risultati delle procedure di analisi comparativa**

Introduzione


Il principio di revisione ISA Italia 520 **tratta dell'utilizzo delle procedure di analisi comparativa come procedure di validità**, è in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che sono iniziati il primo gennaio 2015 e deve essere letto congiuntamente ai principi di revisione:

- ISA Italia **n. 200**: Obiettivi generali del revisore indipendente
- ISA Italia **n. 315**: Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi
- ISA Italia **n. 330**: Risposte ai rischi identificati e valutati

DEFINIZIONI

Procedure di analisi comparativa come procedure di validità

Tipologia delle procedure di revisione



DEFINIZIONI

PROCEDURE DI CONFORMITA': hanno l'obiettivo di **supportare l'analisi preliminare** del revisore nel comprendere la struttura dei controlli interni relativi alla specifica asserzione oggetto di analisi e, di conseguenza, la relativa adeguatezza nel mitigare i rischi di errori significativi. Sono svolte durante tutto l'anno (es. richieste informazioni, osservazioni, analisi documentali).

PROCEDURE DI VALIDITA': una procedura di revisione definita per **individuare errori significativi** a livello di asserzioni.

PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA: valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di **relazioni plausibili** tra dati sia di natura finanziaria che no (comparazione di ciò che ragionevolmente ci si aspetta con ciò che viene effettivamente riscontrato).

Regole - Analisi comparativa come procedura di validità

In conformità al principio di revisione **ISA n. 330**, nel definire o svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, singolarmente o in combinazione con verifiche di dettaglio, il revisore deve:

- 1) **Stabilire l'idoneità** di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità, tenendo conto dei rischi identificati e valutati di errori significativi e delle eventuali verifiche di dettaglio

Per individuare errori significativi a livello di asserzioni

Risposte ai rischi identificati e valutati

Regole - Analisi comparativa come procedura di validità

2) **Valutare l'attendibilità** dei dati in base ai quali il revisore sviluppa le proprie aspettative, tenendo conto della **fonte**, della **comparabilità**, della **natura** e della **pertinenza** delle informazioni disponibili e dei controlli sulla loro predisposizione

Regole - Analisi comparativa come procedura di validità

- 3) **Sviluppare un'aspettativa** su importi registrati o indici e valutare se tale aspettativa sia sufficientemente precisa da identificare un errore che, singolarmente o insieme ad altri errori, possa rendere il bilancio significativamente errato.
- 4) **Stabilire l'ammontare** degli scostamenti tra gli importi registrati e i valori attesi **ritenuto accettabile** senza lo svolgimento di ulteriori indagini.

Approccio metodologico

- ▶ In fase di **pianificazione delle attività**, in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi (inclusi i rischi dovuti a frode), il revisore dovrà programmare le attività che ritiene opportune e necessarie al fine di ottenere adeguati elementi probativi.
- ▶ Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile ed informativa.

Approccio metodologico

- ▶ A causa della soggettività dell'operato del revisore e dei limiti intrinseci presenti nel sistema di controllo interno (es. forzature da parte della direzione) esiste un **fisiologico rischio** di identificazione che impedisce al revisore di poter individuare tutti i rischi di errori significativi in bilancio.
- ▶ Di conseguenza, in relazione agli elementi ritenuti significativi, **non può essere sufficiente affidarsi soltanto alle procedure di conformità, ma è necessario confermare le analisi del revisore attraverso procedure di validità.**

Approccio metodologico

Sulla base della pianificazione del lavoro compiuta e in risposta agli specifici rischi individuati e valutati di errori significativi, il **revisore potrà decidere di svolgere:**

- esclusivamente procedure di analisi comparativa;
- esclusivamente verifiche di dettaglio;
- una combinazione di procedure di analisi comparativa e verifiche di dettaglio;

in base alle specifiche circostanze ed al suo giudizio professionale.

Approccio metodologico

Naturalmente, le procedure di analisi comparativa comprendono anche l'indagine sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai dati attesi.

Obiettivi del revisore

- ▶ **Acquisire elementi probativi** pertinenti e attendibili dall'impiego di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.
- ▶ **Definire e svolgere** procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile, che lo aiutino nella formulazione di una conclusione in merito al fatto se il bilancio sia coerente con la propria comprensione dell'impresa.

Il revisore deve applicare le procedure di analisi comparativa:

- nella **fase di pianificazione**, per approfondire la conoscenza dell'impresa e identificare eventuali aree di rischio potenziale.
- nella **fase di riesame globale** del lavoro svolto.

Analisi comparativa e valutazione del rischio

Il principio di revisione ISA 315 tratta dell'utilizzo delle procedure di analisi comparativa come procedure di valutazione del rischio.

Le procedure di valutazione del rischio devono includere:

- a) indagini presso la direzione ed altri soggetti all'interno dell'impresa che, a giudizio del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali;
- b) **procedure di analisi comparativa;**
- c) osservazioni ed ispezioni.

Analisi comparativa e valutazione del rischio

Nella fase di valutazione del rischio, il revisore ha la necessità di **comprendere la realtà aziendale** allo scopo di individuare i relativi rischi, deve quindi svolgere procedure di analisi comparativa facendo seguito ai colloqui avuti con la direzione.

L'adeguata comprensione dell'azienda e del contesto in cui opera, rappresenta la fase preliminare dell'attività del revisore, che dovrebbe precedere anche l'analisi delle singole voci di bilancio, poiché potrebbe fornire spunti e suggerimenti circa potenziali carenze, anomalie o errori che una lettura dei dati di bilancio, da sola o anche in combinazione con altre attività, potrebbe non far emergere.

Analisi comparativa e valutazione del rischio

Aver compreso l'azienda, inserita nel contesto in cui opera, porta il revisore a leggere con occhio maggiormente critico i dati di bilancio, effettuando opportuni collegamenti logici e analizzando con maggiore consapevolezza le informazioni, di natura finanziaria e non, desumibili dai prospetti di bilancio e dai documenti di supporto che verranno esaminati nel corso delle attività di revisione.

Linee guida – Definizione procedure analisi comparativa

1) Le procedure di analisi comparativa comprendono il **confronto** tra le informazioni finanziarie dell'impresa e altre informazioni quali:

- le informazioni relative a periodi amministrativi precedenti;
- i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast) o aspettative del revisore *es. la stima degli ammortamenti*
- informazioni di settore *es. confronto tra l'indice di rotazione dei crediti verso clienti dell'impresa con l'indice medio di settore o con l'indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso settore*

Linee guida – Definizione procedure analisi comparativa

2) Le procedure di analisi comparativa comprendono anche la **considerazione di relazioni** quali:

- quelle esistenti tra elementi dell'informazione finanziaria che ci si attende seguano un andamento prevedibile in base all'esperienza dell'impresa, quali ad *es. le percentuali di margine lordo*
- quelle esistenti tra informazioni finanziarie e informazioni pertinenti di altra natura, quali ad *es. il rapporto tra costo complessivo delle retribuzioni e numero dei dipendenti*

Linee guida – Definizione procedure analisi comparativa

3) Per svolgere le procedure di analisi comparativa è possibile utilizzare diversi metodi che variano dall'effettuazione di **semplici confronti**, allo svolgimento di **analisi complesse** mediante l'utilizzo di tecniche statiche avanzate. Le procedure di analisi comparativa possono essere applicate ai bilanci consolidati, alle componenti e a singoli elementi delle informazioni.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

4) Le procedure di validità a livello di asserzioni possono consistere in verifiche di dettaglio, in procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità o in una combinazione di entrambe.

La decisione su quali procedure di revisione svolgere è basata sul **giudizio professionale del revisore** in merito all'**efficacia** e all'**efficienza** attesa delle procedure di revisione utilizzabili al fine di ridurre il rischio di revisione a livello di asserzioni ed un livello accettabilmente basso.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

5) Il revisore può svolgere indagini presso la direzione sulla **disponibilità** e sull'**attendibilità** delle informazioni necessarie per applicare procedure di analisi comparativa. L'utilizzo di dati comparativi predisposti dalla direzione può risultare efficace solo a condizione che il revisore ritenga che tali dati sono corretti.

È opportuno che il revisore abbia a disposizione **dati affidabili e attendibili** da poter utilizzare per le procedure di analisi comparativa, al fine di **ottenere** degli **elementi probativi** che possano supportare adeguatamente il suo **giudizio professionale**.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

6) Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità sono generalmente più adatte a grandi volumi di **operazioni che tendono ad essere prevedibili nel tempo**. L'utilizzo di procedure di analisi comparativa «pianificate» si basa sull'aspettativa che tra i dati esistono **relazioni**, e che queste continuino a sussistere in assenza di condizioni note che facciano supporre il contrario.

L'**idoneità** di una procedura di analisi comparativa dipenderà da quanto il revisore la valuterà efficace nell'individuare un errore che, singolarmente o con altri, può rendere il bilancio significativamente errato.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

7) Anche un modello non sofisticato può essere efficace.

es. Se un'impresa ha un numero noto di dipendenti a retribuzione fissa nel corso del periodo amministrativo, il revisore può utilizzare tali dati per stimare il costo del lavoro per un dato periodo, con un elevato grado di accuratezza, e riducendo così la necessità di svolgere verifiche di dettaglio sulle retribuzioni.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

8) Tipologie differenti di procedure di analisi comparativa forniscono **livelli di sicurezza diversi**.

es. Le procedure che comportano la previsione del totale dei proventi derivanti dalla locazione di un fabbricato, tenendo conto dei canoni di locazione, del numero degli appartamenti e del numero (percentuale) di appartamenti non locati, possono fornire elementi probativi persuasivi ed escludere la necessità di ulteriori controlli mediante verifiche di dettaglio.

Al contrario il confronto delle percentuali di margine lordo utilizzati per confermare un importo relativo ai ricavi può fornire elementi probativi meno persuasivi, ma utili abbinati ad altre procedure di revisione.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

9) La determinazione dell'idoneità dell'utilizzo di particolari procedure di analisi comparativa, come procedure di validità, è influenzata dalla natura dell'asserzione e della valutazione da parte del revisore del rischio di errori significativi.

es. Se i controlli sull'elaborazione degli ordini di vendita sono carenti, per le asserzioni relative ai crediti, il revisore farà più affidamento sulle verifiche di dettaglio.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

10) Particolari procedure di analisi comparativa possono essere giudicate idonee se sulla medesima asserzione vengono svolte anche verifiche di dettaglio.

es. il revisore può applicare procedure di analisi comparativa con riferimento all'anzianità dei crediti scaduti verso clienti, in aggiunta a verifiche di dettaglio sugli incassi successivi al fine di determinare la recuperabilità dei crediti.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

12) L'attendibilità dei dati

È influenzata dalla loro fonte e dalla loro natura e dipende dalle circostanze in cui sono acquisiti.

Per stabilire se i dati sono attendibili bisogna considerare:

- a) la **fonte** delle informazioni disponibili: le informazioni sono più attendibili se acquisite da fonti indipendenti ed esterne all'impresa;
- b) la **comparabilità** delle informazioni: può essere necessario integrare dei dati generali di settore per renderli comparabili;

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

c) **natura e pertinenza** delle informazioni disponibili.

es. se i budget sono stati predisposti come risultati attesi piuttosto che come obiettivi da raggiungere;

d) I **controlli** sulla predisposizione delle informazioni configurati per assicurarne la completezza, l'accuratezza e la validità.

es. controlli sulla predisposizione, il riesame e l'aggiornamento dei budget.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

13) Il revisore può considerare di **verificare l'efficacia** operativa degli eventuali **controlli** sulla predisposizione, da parte dell'impresa, delle informazioni utilizzate per lo svolgimento di procedure di analisi comparativa in risposta ai rischi identificati e valutati. Quando tali **controlli** sono **efficaci**, il revisore ha solitamente **maggior fiducia** nell'attendibilità delle informazioni e quindi nei risultati delle procedure di analisi comparativa utilizzate.

es. Nell'istituire controlli sull'elaborazione delle fatture di vendita possono essere inclusi controlli sulla rilevazione delle quantità vendute.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

15) Per valutare se l'aspettativa possa essere determinata in modo sufficientemente preciso da identificare un errore che, da solo o con altri errori, possa rendere il bilancio significativamente errato, il revisore dovrà considerare:

- il **grado di accuratezza** con il quale possono essere previsti i risultati attesi;

es. il revisore può attendersi maggiore coerenza confrontando margini di profitto lordo, piuttosto che le spese di ricerca sostenute.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

- Il livello al quale le informazioni possono essere **disaggregate**

es. le procedure di analisi comparativa possono essere più efficaci se applicate a informazioni finanziarie relative a singoli settori piuttosto che a bilanci nel suo complesso

- La **disponibilità** delle informazioni, sia finanziarie (budget o previsioni) che di altra natura (quantità prodotte o vendute).

Se le informazioni sono disponibili il revisore può anche considerare che siano attendibili.

Linee guida – procedure di analisi comparativa come procedure di validità

16) La determinazione da parte del revisore dell'ammontare dello scostamento rispetto a quanto atteso, che può essere accettato senza lo svolgimento di ulteriori indagini, dipende dalla **significatività** e dalla **coerenza** con il **livello di sicurezza desiderato**, tenendo conto della possibilità che un errore possa rendere il bilancio significativamente errato.

Il principio di revisione ISA Italia n. 330 richiede al revisore di acquisire elementi probativi tanto più persuasivi, quanto più alta è la propria valutazione del rischio.

Aumentando il rischio identificato e valutato diminuisce l'ammontare dello scostamento ritenuto accettabile.

Linee guida – procedure di analisi comparativa nella formazione di una conclusione complessiva

17) Le conclusioni tratte dai risultati delle procedure di analisi comparativa, definite e svolte in conformità al presente principio di revisione, servono a **supportare le conclusioni** formati nel corso della revisione. Ciò aiuta il revisore a trarre conclusioni ragionevoli.

18) I risultati di tali procedure di analisi comparativa possono **identificare un rischio di errore significativo non identificato in precedenza.**

In tali circostanze il principio di revisione ISA Italia 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione dei rischi di errore significativi e di modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate.

Linee guida – indagini sui risultati delle procedure di analisi comparativa

20) Gli elementi probativi relativi alle risposte della direzione possono essere acquisiti mediante la valutazione di tali risposte, tenendo conto della conoscenza dell'impresa da parte del revisore e degli altri elementi probativi acquisiti nel corso della revisione contabile.

Approccio metodologico

Il revisore deve verificare:

LA FONTE

LA COMPARABILITA'

LA NATURA

LA PERTINENZA

delle informazioni ricevute

Approccio metodologico

Il revisore è tenuto sempre a verificare l'**attendibilità** della fonte dei dati utilizzati, interna o esterna all'azienda, cercando di comprendere se esistano elementi che potrebbero inficiarne la veridicità, soprattutto in caso di utilizzo di dati comparativi già predisposti dall'azienda.

Quanto più la **fonte** delle informazioni è **indipendente** dall'azienda, tanto più attendibili saranno le analisi che da quei dati possono essere elaborate, poiché prive di elementi di disturbo o di forzatura.

Approccio metodologico

Prima di svolgere procedure di analisi comparativa occorre prestare attenzione alla corretta **comparabilità** dei dati, con riferimento sia alla variabile temporale sia alla specificità dell'azienda.

Il revisore deve adottare lo **scetticismo professionale** nell'utilizzare i dati e le analisi fornite dalla direzione, interrogandosi sempre sulle finalità in base alle quali tali informazioni sono state predisposte.

E' anche necessaria la verifica dell'adeguatezza dei processi di predisposizione dei dati e delle informazioni utilizzate.

Indagine sui risultati delle procedure di analisi comparativa

Se le procedure di analisi comparativa, svolte in conformità al presente principio di revisione, identificano fluttuazioni o relazioni che **non sono coerenti** con altre informazioni pertinenti ovvero si discostano dai valori attesi è necessario indagare le ragioni di tali scostamenti mediante:

- lo svolgimento di indagini presso la direzione e l'acquisizione di elementi probativi appropriati, che siano pertinenti alle risposte ottenute dalla direzione;
- lo svolgimento di altre procedure di revisione per quanto ritenuto necessario nelle circostanze.

Approccio metodologico –risultato atteso e analisi degli scostamenti

Nell'impostare una procedura di analisi comparativa e nell'analizzarne le risultanze, il revisore opera sulla base di una **aspettativa**, influenzata dal suo livello di comprensione delle relazioni esistenti tra le informazioni finanziarie e non.

Il revisore deve valutare se eventuali scostamenti sono potenziali indicatori della presenza di errori, con impatto significativo sul bilancio.

Quanto più le analisi sono effettuate su elementi distinti ed omogenei, tanto più le risultanze ottenute saranno utili e significative.

Approccio metodologico –risultato atteso e analisi degli scostamenti

In presenza di scostamenti rispetto al risultato atteso, il revisore deve definire un **perimetro di tolleranza** all'interno del quale non ritiene opportuno dover procedere con ulteriori verifiche, **stabilire un limite entro il quale considerare accettabile l'eventuale rischio di errori in bilancio** (impatto non significativo sul bilancio).

Qualora si verificano scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi il revisore è tenuto ad approfondire tali anomalie attraverso indagini presso la direzione e/o ulteriori procedure di revisione.

Analisi comparativa e formazione di una conclusione complessiva

Il revisore deve definire e svolgere procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile che lo **aiutino** nella formazione di una **conclusione complessiva** in merito al fatto se il **bilancio sia coerente** con la propria comprensione dell'impresa.

Approccio metodologico – procedure di analisi comparativa nella fase finale

Per confermare la coerenza delle conclusioni raggiunte dal revisore, è richiesto che siano effettuate procedure di analisi comparativa nella fase finale della propria attività, al fine di poter avere la **ragionevole certezza di aver individuato e valutato tutti i possibili rischi di errori significativi con impatto sull'informativa finanziaria.**

Al fine di raggiungere tale ulteriore livello di ragionevole certezza in prossimità della fase finale delle attività, il revisore mette in atto procedure di analisi comparativa simili a quelle implementate in fase di valutazione del rischio.

Approccio metodologico – procedure di analisi comparativa nella fase finale

Nella fase finale di revisione al bilancio, il revisore pianifica ed esegue le ultime procedure che servono a completare le analisi necessarie alla formazione del giudizio professionale definitivo, in base al quale potrà emettere la relazione.

Il revisore deve giungere alla fase conclusiva della sua attività con un quadro **completo, esaustivo e logico** delle **informazioni, dei dati e delle relazioni con impatto sull'informativa finanziaria** che hanno portato alla formazione del bilancio di esercizio.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 15 marzo 2018

Commissione Consultiva Revisione Legale

Dott.ssa Elisabetta Casella

Si ringrazia per l'attenzione

